

Al Presidente Regione Friuli Venezia Giulia
Debora Serracchiani

Al Presidente del Consiglio Regionale
Friuli Venezia Giulia
Franco Iacop

Ai Capo gruppo Consiliari

Milano, 29 maggio 2017
Prot. 175/17

Gent. Presidente,
abbiamo preso visione delle modifiche definite dalla III° Commissione consiliare alla Legge Regionale n. 12 del 21 ottobre 2011 “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria”.
Registriamo che la gran parte dei suggerimenti consigliati e richiesti dalle organizzazioni nazionali delle attività funebri sono stati disattesi, anche quando sollecitavano processi di positiva trasparenza e l’affermarsi di oggettive condizioni di leale e corretta concorrenza (Art. 6,c.2).
Le modifiche proposte dalla Commissione, soprattutto relative alla giusta e ragionevole introduzione dell’avvalimento (Art. 6,c.1) per la dimostrazione dei requisiti organizzativi e strutturali per ogni attività funebre, avrebbero dovuto, come le due organizzazioni del settore rappresentative a livello nazionale avevano suggerito, dettare e dettagliare i requisiti organizzativi e strutturali anche per i soggetti che permettono, tramite l’avvalimento, ad un operatore funebre l’esercizio della propria attività.
Consapevoli della centralità di questi aspetti e della portata delle norme relative Le manifestiamo non solo la insoddisfazione ma anche la preoccupazione per lo sviluppo della vita di queste attività e per la caduta delle prospettive di qualificazione del settore necessarie per interrompere il progressivo decadimento presente da alcuni decenni.
Registriamo con altrettanto stupore, e ci permetta, con qualche sgomento, l’accoglimento della richiesta, assolutamente corporativa e contraria ad ogni tutela della libera imprenditoria, di introdurre una “**incompatibilità tra l’attività funebre e le attività marmoree e lapidee**” (Art. 6, c.2).
Si tratta di una limitazione assolutamente illegittima che non solo limita la libertà imprenditoriale, riconosciuta come valore costituzionale, ma non può essere motivata da alcuna considerazione relativa alla tutela della concorrenza sulla falsariga delle considerazioni svolte dall’Autorità Garante per la gestione degli obitori, delle camere mortuarie o dei cimiteri.
Nessuno, infatti, può invocare il rischio che si determinino posizioni dominanti su un determinato mercato, piccolo o grande che sia, dall’unione di funzioni commerciali con funzioni istituzionali. Si tratta di una norma che reintrodurrebbe una limitazione di genere e di prodotto ormai abbandonata da tempo nel nostro paese ed in tutta l’Europa comunitaria: **chi vende scarpe può vendere anche abbigliamento senza alcuna limitazione**. L’incompatibilità introdotta dalla Commissione è illegittima e sarà fonte di innumerevoli contenziosi, immediati e vincenti.
Siamo consapevoli che storicamente, nel settore, vi è una difficoltà di rapporti tra le attività funebri e le attività lapidee, vendita o trasformazione che siano, frutto del fatto che entrambi si rivolgono ai medesimi utenti, anche se in tempi diversi.

E' comprensibile che si tenti di introdurre elementi utili ad alleggerire la conflittualità tra queste attività.

Il suggerimento che ci permettiamo di avanzare è quello di esplicitare un fatto oggettivo: l'autorizzazione all'attività funebre non abilita alla vendita, o fornitura in genere, dei prodotti lapidei e marmorei; non si tratta di attività tra loro incompatibili ma necessitano di specifiche e distinte autorizzazioni.

Ci permettiamo, inoltre, di suggerire, per le questioni richiamate, in primis di demandare alla Giunta la definizione dei requisiti strutturali ed organizzativi ed, come abbiamo sottolineato, eliminare l'incompatibilità introdotta dalla proposta della Commissione.

Quindi la formulazione potrebbe essere: Art. 4 c. 2 "Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, c. 4, lettera e), ed è incompatibile, **al pari delle attività marmoreo e lapidee**, con la gestione dei servizi cimiteriali ed obitoriali. L'attività funebre presso le sedi di altri enti. **L'autorizzazione all'attività funebre non abilita alla fornitura di prodotti marmorei e lapidei. La Giunta regionale provvederà, con proprio atto entro 180 giorni dalla vigenza della presente disposizione, ad emanare le disposizioni relative ai requisiti organizzativi e strutturali per le attività funebri e per i soggetti che permettono l'avvalimento di cui al presente art.,c.1 ad integrazione del Decreto del Presidente della Regione n.0172/Pres. del 28 agosto 2015 sentite le Organizzazioni del settore**".

La formulazione proposta è tesa ad eliminare una evidente forzatura illegittima e foriera di ulteriori conflittualità dannose ed giuridicamente insostenibili; inoltre consentirebbe un doveroso intervento sull'organizzazione delle attività funebri, tema all'o.d.g. di tutte le Regioni che affrontano il varo o l'aggiornamento (Lombardia ed Emilia Romagna) delle disposizioni in materia.

Distinti saluti.

p-Federcofit
Il Segretario Nazionale
Giovanni Cacioli

